

Rivista scientifica di Diritto Processuale Civile

ISSN 2281-8693 Pubblicazione del 29.3.2021 La Nuova Procedura Civile, 2, 2021



Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato addetto alla direzione generale della giustizia civile presso il Ministero della Giustizia) – Tiziana CARADONIO (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, già Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella **DELIA** (Magistrato) - Lorenzo **DELLI PRISCOLI** (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Paolo **DI** MARZIO (Consigliere Suprema Corte di Cassazione) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, già Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Andrea GIORDANO (Magistrato della Corte dei Conti) – Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) -Francesco **LUPIA** (Magistrato) - Giuseppe **MARSEGLIA** (Magistrato) - Roberto **MARTINO** (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca **PROIETTI** (Magistrato) - Serafino **RUSCICA** (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente del Tribunale Superiore delle Acque pubbliche) - Bruno SPAGNA MUSSO (già Consigliere di Cassazione ed assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, già Magnifico Rettore, Presidente Anvur) -Antonio VALITUTTI (Presidente di Sezione presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, già componente laico C.S.M.).

Giudicato, decisione adottata prima della definizione del giudizio di appello, conseguenze

In tema di giudicato, qualora la decisione risulti adottata prima della definizione del giudizio di appello, la parte è tenuta a sottoporla all'esame del giudice di merito, non potendo dedurla direttamente in cassazione.

NDR: in tal senso Cass. 24531/2017, 1112/2008, 14696/2008, 8816/2012, 9577/2013 e 25401/2015.

Cassazione civile, sezione sesta, ordinanza del 9.2.2021, n. 3048

...omissis...

Fatti di causa

omissis s.p.a è stata sanzionata, quale proprietaria di un autobus, ai sensi dell'art. 145 C.d.S, commi 5-10, poichè il conducente del mezzo aveva omesso, in una rotatoria di intersezione, di dare la precedenza ad altra vettura che aveva già impegnato l'area di manovra.

L'opposizione avverso l'ordinanza ingiunzione prefettizia è stata respinta dal giudice di pace di Cagliari, con pronuncia confermata in appello. Il tribunale ha ritenuto che: a) l'autobus della ricorrente, sebbene tenuto a dare la precedenza all'automobile che aveva già impegnato la rotatoria, aveva proseguito la marcia, scontrandosi con la fiancata della vettura; b) gli accertamenti svolti dal Pm non avevano rilevato tracce di frenata; c) la dinamica era confermata dalle simulazioni svolte dal c.t.u. riguardo ai tempi di percorrenza del tratto stradale, oltre che dalle dichiarazioni del conducente dell'autobus, che aveva riferito di essersi immesso nella rotatoria senza visionare il lato della strada da cui proveniva l'autovettura.

Per la cassazione della sentenza omissis s.p.a. ha proposto ricorso sulla base di un unico motivo, illustrato con memoria. La Prefettura di Cagliari è rimasta intimata. Su proposta del relatore, secondo cui il ricorso, in quanto manifestamente infondato, poteva esser definito ai sensi dell'art. 380 bis c.p.c., in relazione all'art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5, il Presidente ha fissato l'adunanza in camera di consiglio.

Motivi della decisione

Con l'unico motivo di ricorso si denuncia l'omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, ai sensi dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, imputando al tribunale di non aver considerato che il c.t.u., nel ricostruire la dinamica del sinistro, aveva formulato più ipotesi, talune delle quali mostravano che il conducente dell'autobus aveva impegnato la rotatoria prima dell'arrivo dell'automobile, acquisendo la precedenza di fatto.

Secondo la ricorrente, il conducente dell'autobus non aveva affatto riferito di non aver visionato il punto da cui proveniva la vettura ed anzi aveva dichiarato che, al momento in cui si era immesso nella rotatoria, l'auto si trovava a circa cinquanta metri dal segnale di stop. Inoltre, il consulente del Pubblico ministero aveva riscontrato l'assenza di tracce di frenata della vettura, non anche dell'autobus.

Infine, il tribunale avrebbe dovuto tener conto del giudicato di cui alla sentenza n. 3142/2014 del Giudice di pace di Cagliari, con cui era stata accolta l'opposizione avverso la medesima ordinanza ingiunzione oggetto del presente giudizio, escludendo la responsabilità del conducente dell'autobus.

Il motivo è inammissibile.

Il tribunale ha valutato tutti gli elementi emersi in istruttoria, dando atto delle diverse ricostruzioni del sinistro effettuate dal consulente, ma ponendo in evidenza, con motivazione ampia, logica e pienamente condivisibile, le circostanze che, a suo parere, confermavano la sussistenza della violazione (ossia la posizione dei veicoli al momento dell'impatto rispetto alla collocazione del segnale di stop, i tempi di percorrenza accertati dal c.t.u. mediante le simulazioni eseguite e, infine, l'assenza di tracce di frenata), il che esclude la denunciata violazione dell'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

In realtà, la censura, anche per come ulteriormente sviluppata nella memoria illustrativa, si risolve in una critica al ragionamento decisorio e alla sufficienza delle argomentazioni fatte proprie dal tribunale, sollevando questioni incensurabili in cassazione (Cass. s.u. 8053/2014).

La ricorrente non può neppure invocare il giudicato di cui alla sentenza 3142/2014 e gli effetti favorevoli della pronuncia di annullamento della sanzione ai sensi dell'art. 1306 c.c.: la decisione risulta adottata prima della definizione del giudizio di appello, sicchè la parte era tenuta a sottoporla all'esame del giudice di merito, non potendo dedurla direttamente in cassazione (Cass. 24531/2017; Cass. 1112/2008; con specifico riferimento al giudicato tra coobbligati, ai sensi dell'art. 1306 c.c.: Cass. 14696/2008; Cass. 8816/2012; Cass. 9577/2013; Cass. 25401/2015).

Il ricorso è quindi inammissibile.

Nulla sulle spese, non avendo la Prefettura di Cagliari svolto difese.

Si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

Dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

COORDINATORE Redazionale: Giulio SPINA

Comitato REDAZIONALE INTERNAZIONALE:

Giovanni Alessi, **New York City** (United States of America)
Daria Filippelli, **London** (United Kingdom)
Wylia Parente, **Amsterdam** (Nederland)

Comitato REDAZIONALE NAZIONALE:

Jacopo Maria Abruzzo (Cosenza), Danilo Aloe (Cosenza), Arcangelo Giuseppe Annunziata (Bari), Valentino Aventaggiato (Lecce), Paolo Baiocchetti (l'Aquila), Elena Bassoli (Genova), Eleonora Benin (Bolzano), Miriana Bosco (Bari), Massimo Brunialti (Bari), Elena Bruno (Napoli), Triestina Bruno (Cosenza), Emma Cappuccio (Napoli), Flavio Cassandro (Roma), Alessandra Carafa (L'Aquila), Silvia Cardarelli (Avezzano), Carmen Carlucci (Taranto), Laura Carosio (Genova), Giovanni M. Casamento (Roma), Gianluca Cascella (Napoli), Giovanni Cicchitelli (Cosenza), Giulia Civiero (Treviso), Francesca Colelli (Roma), Valeria Conti (Bergamo), Cristina Contuzzi (Matera), Raffaella Corona (Roma), Mariantonietta Crocitto (Bari), Paolo F. Cuzzola (Reggio Calabria), Giovanni D'Ambrosio (Napoli), Ines De Caria (Vibo Valentia), Shana Del Latte (Bari), Francesco De Leo (Lecce), Maria De Pasquale (Catanzaro), Anna Del Giudice (Roma), Fabrizio Giuseppe Del Rosso (Bari), Domenico De Rito (Roma), Giovanni De Sanctis (L'Aquila), Silvia Di Iorio (Pescara), Ilaria Di Punzio (Viterbo), Anna Di Stefano (Reggio Calabria), Pietro Elia (Lecce), Eremita Anna Rosa (Lecce), Chiara Fabiani (Milano), Addy Ferro (Roma), Bruno Fiammella (Reggio Calabria), Anna Fittante (Roma), Silvia Foiadelli (Bergamo), Michele Filippelli (Cosenza), Elisa Ghizzi (Verona), Tiziana Giudice (Catania), Valentina Guzzabocca (Monza), Maria Elena Iafolla (Genova), Daphne Iannelli (Vibo Valentia), Daniele Imbò (Lecce), Francesca Imposimato (Bologna), Corinne Isoni (Olbia), Domenica Leone (Taranto), Giuseppe Lisella (Benevento), Francesca Locatelli (Bergamo), Gianluca Ludovici (Rieti), Salvatore Magra (Catania), Chiara Medinelli (Genova), Paolo M. Storani (Macerata), Maximilian Mairov (Milano), Damiano Marinelli (Perugia), Giuseppe Marino (Milano), Rossella Marzullo (Cosenza), Stefano Mazzotta (Roma), Marco Mecacci (Firenze), Alessandra Mei (Roma), Giuseppe Donato Nuzzo (Lecce), Emanuela Palamà (Lecce), Andrea Panzera (Lecce), Michele Papalia (Reggio Calabria), Enrico Paratore (Palmi), Filippo Pistone (Milano), Giorgio G. Poli (Bari), Andrea Pontecorvo (Roma), Giovanni Porcelli (Bologna), Carmen Posillipo (Caserta), Manuela Rinaldi (Avezzano), Antonio Romano (Matera), Paolo Russo (Firenze), Elena Salemi (Siracusa), Diana Salonia (Siracusa), Rosangela Santosuosso (Alessandria), Jacopo Savi (Milano), Pierpaolo Schiattone (Lecce), Marco Scialdone (Roma), Camilla Serraiotto (Trieste), Valentina Siclari (Reggio Calabria), Annalisa Spedicato (Lecce), Rocchina Staiano (Salerno), Emanuele Taddeolini Marangoni (Brescia), Luca Tantalo (Roma), Marco Tavernese (Roma), Ida Tentorio (Bergamo), Fabrizio Testa (Saluzzo), Paola Todini (Roma), Fabrizio Tommasi (Lecce), Mauro Tosoni (Lecco), Salvatore Trigilia (Roma), Annunziata Maria Tropeano (Vibo Valentia), Elisabetta Vitone (Campobasso), Nicolò Vittoria (Milano), Luisa Maria Vivacqua (Milano), Alessandro Volpe (Roma), Luca Volpe (Roma), Giulio Zanardi (Pavia).

SEGRETERIA del Comitato Scientifico: Valeria VASAPOLLO



Distribuzione commerciale: Edizioni DuePuntoZero

